

CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA 21- 03 - 2014 N° 6650

Contenzioso tributario – appello incidentale – tardivo – contenuto – questioni diverse da quelle prospettate con l'appello principale - ammissibilità

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA**

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

6650/14

M



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE -T-

Oggetto:
Iscrizione ipotecaria
R.G.N.: 1559/2013
Cron. 6650
Rep. F.M.
Ud. 19/2/2014
CC

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| Dott. Mario Cicala | Presidente |
| Dott. Marcello Iacobellis | Consigliere rel. |
| Dott. Antonino Di Blasi | Consigliere |
| Dott. Giuseppe Caracciolo | Consigliere |
| Dott. Antonello Cosentino | Consigliere |

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge-----Ricorrente

Contro

Pradissetto Ennio----- Intimato
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli V. Giulia n. 75/2012/1 depositata il 10/7/2012 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 19/2/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Pradissetto Ennio contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Udine n. 33/4/2010 che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di liquidazione di imposta ipotecaria n. 20061T000782000, compensando le spese del giudizio.

La CTR dichiarava inammissibile l'appello incidentale in quanto "proposto per motivi e ragioni totalmente diverse da quelle dell'appello del contribuente, con la necessità quindi del rispetto del termine per l'appello principale"

1559/13

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Non si è costituito il Pradissitto. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l'udienza del 19/2/2014 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il Pradissitto ha depositato memoria con allegata documentazione.

Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (richiamato dall'art.370, comma secondo, stesso codice), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. In mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria ma solamente partecipare alla discussione orale (Sez. 5, Sentenza n. 11160 del 11/06/2004). Va pertanto dichiarata inammissibile la memoria depositata dall'intimato.

Nel merito la ricorrente assume la violazione degli artt. 49, 54 e 23 del d.lgs. 546/92 e 333, 334 e 343 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.3 laddove la CTR ha affermato la inammissibilità dell'appello incidentale.

La censura è fondata. In tema di contenzioso tributario, l'appello incidentale può riguardare anche questioni diverse da quelle prospettate con l'appello principale, non potendo attribuirsi a questo strumento di difesa un contenuto diverso da quella dell'appello incidentale civile, tenuto conto della tendenziale equiparazione del processo tributario a quello civile, giusta il disposto dell' art. 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che richiama per le impugnazioni tributarie le norme processuali civili, nonché dell'art. 54 del citato D.Lgs. (norma che disciplina espressamente l'appello incidentale tributario) che non contiene alcuna limitazione di sorta in ordine ai contenuti di questo strumento di difesa (v. Cass. Sentenza n. 11080 del 07/05/2008; Cass. Sentenza n. 11349 del 30/08/2001)

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Friuli V. Giulia

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Friuli V. Giulia

Così deciso in Roma, 19/2/2014

Il Presidente

dott. Mario Cicala

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO

